



ASSOCIAZIONE PER IL SUPPORTO E LA RICERCA SULL'ALZHEIMER E LE DEMENZE

ARIAD-APS

Messina, 26 marzo 2026

Oggetto: riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 marzo 2026

^^^^^^^^

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 23.00, presso la sede operativa dell'Associazione sita nei locali resi disponibili a titolo gratuito dall'Arciconfraternita S. Angelo dei Rossi, in via Ghibellina 12, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'ARIAD-APS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto, il Dott. Marco Xerra, Presidente dell'ARIAD-APS che propone come segretaria verbalizzante la Dott.ssa Annalisa Vezzosi che accetta.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata mediante comunicazione ai componenti (allegata), contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, che in prima convocazione non si è raggiunto il numero di presenze previste, dichiara che la stessa non può ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale (art. 12) per discutere e deliberare sul seguente OdG:

- Modifica art. 19 del nuovo Statuto, già registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30 di giovedì 26 marzo 2026 il Presidente, con la presenza di 26 soci su 35 con diritto di voto (13 soci e 13 deleghe, elenco in allegato) previsti dallo Statuto, dichiara aperta, con il medesimo ordine del giorno, la riunione in seconda convocazione, in aderenza all'art.12 dello Statuto, che recita " l'assemblea straordinaria delibera le modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Prende quindi la parola il Presidente che, dopo aver porto il saluto di benvenuto ai presenti, passa a trattare l'unico punto all'OdG, ovvero la modifica dell'art. 19 dello Statuto. Introduce l'argomento il Presidente ricordando a tutti che le Onlus, dal 31 dicembre scorso, non esistono più. L'Ariad, quindi, per precisa scelta dell'Assemblea, è diventata APS ovvero Associazione di Promozione Sociale. Pertanto è stato approntato, approvato e registrato un nuovo Statuto, che all'inizio del mese

di Marzo è stato inoltrato all'ufficio RUNTS di Palermo, assieme ad altra documentazione, per la conseguente iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei giorni scorsi è pervenuta una mail sulla PEC dell'Ariad, da parte del RUNTS, che ci esortava ad apportare una modifica all'Art. 19 dello Statuto, da far approvare nel corso di un'assemblea straordinaria, registrare all'Agenzia delle Entrate ed inoltrare sul portale del RUNTS, il tutto entro il 31 marzo p.v. L'art.19 tratta la devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento, cessazione od estinzione.

Il vecchio articolo recitava. " il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui al comma 1) art.45 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dev'essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale."

Apportando le modifiche suggerite, recita ora l'art.19 : " L'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente ".

Il Presidente chiarisce a tutti i presenti che non si tratta di stravolgere i contenuti dell'art.19, a suo tempo approvato, ma solamente di precisare, specificare che gli eventuali Enti beneficiari devono far parte del Terzo Settore e dichiara aperta la votazione per approvare la modifica all'art.19 dello Statuto. La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 26 Contrari / Astenuti /

L'Assemblea all'unanimità delibera quindi di approvare la modifica all'art.19 dello Statuto. Si conferisce quindi incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di inoltrarli all'Ufficio RUNTS regionale tramite il pertinente portale.

Nelle Varie ed eventuali non è stato evidenziata, da parte dei presenti, alcuna problematica.

Null'altro essendovi da discutere, nessuno chiedendo la parola e tutti concordando appieno con quanto sopra descritto, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00, previa stesura e lettura del presente verbale.

La Segretaria dell'ARIAD-APS

Dott.ssa Annalisa VEZZOSI



Il Presidente dell'ARIAD-APS

Dott. Angelo XERRA



Atto registrato a Messina 30 MAR. 2026 al n. 268 Serie 3
Esatti € ATTO ESENTE
(€ /) di cui € / per imposta di bollo

L'ADDETTO
CUSMANO LARA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
VALERIA FURRARELLO
Prov. di delega Prot. n. 10 del 27/02/2026



+

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore (ETS)

" Associazione per il Supporto e la Ricerca sull'Alzheimer e le Demenze "

ARIAD - APS

Art. 1 Costituzione, Denominazione , Sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale " Associazione per il Supporto e la Ricerca sull'Alzheimer e le Demenze -APS " , in sigla ARiAD-APS, di seguito denominata Associazione, con sede legale presso la Presidenza dell'IRCSS, Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", SS 113 Settentrionale Sicula, Cda Casazza, 98124 Messina e sede operativa presso l'Arciconfraternita S. Angelo dei Rossi, via Ghibellina 12, 98122 Messina.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

Art. 2 Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 Finalità

L'Associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.117/2017 comma 1) let. a,d,i,u,w per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche. In particolare :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione ed attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa ;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ;
- u) beneficenza o erogazione di denaro o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

-w) promozione e tutela dei diritti umani, civili , sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione si prefigge le seguenti specifiche finalità :

- promuovere iniziative di solidarietà sociale in favore di soggetti affetti da malattia d'Alzheimer o da demenza;
- promuovere iniziative culturali e manifestazioni al fine di fornire informazioni sulla diagnosi precoce, sulla prevenzione e sulla riabilitazione dei disturbi cognitivi;
- contribuire, mediante la realizzazione di appositi progetti, alla riabilitazione primaria, secondaria e terziaria dei soggetti affetti da patologia d'Alzheimer o da demenza;
- promuovere iniziative editoriali con la pubblicazione del periodico mensile d'informazione culturale ARIAD NEWS (Reg. Trib. di Messina n.3/2013) ed attraverso il sito internet "ARIAD NOTIZIE" (wordpress);
- fornire supporto e sostegno al paziente ed alla sua famiglia per il disbrigo di pratiche burocratiche, per l'ottenimento di ausili e presidi assistenziali e per prestazioni socio-assistenziali;
- collaborare e cooperare mediante la stipula di protocolli d'intesa e/o altre forme di accordo previste dalle normative vigenti con altre associazioni, cooperative, fondazioni, enti pubblici e/o privati che operano nel sociale per il conseguimento degli obiettivi previsti ;
- svolgere attività di educazione alla salute e di informazione sulle diverse cause, sulla diagnosi e sulle nuove terapie delle demenze mediante incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde che interessino i pazienti ed i loro familiari ed anche la comunità in genere ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione.

Per il raggiungimento di questi scopi l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti con altre Associazioni ed Enti, che ne condividono le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4 Attività

Per il conseguimento delle finalità definite al precedente art.3, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività specifiche :

- informazione (gazebo in piazza, attività presso Centri Diurni, distribuzione periodico ARIAD NEWS, ecc);
- prevenzione (gazebo in piazza, psicologhe presso farmacie, studi MMG, poliambulatori,ecc.);
- psico-riabilitazione (Alzheimer caffè, musico-terapia, montagna-terapia, attività occupazionale, pet-therapy, ecc. ...);

-supporto, tutela e sostegno dei pazienti e dei loro familiari (servizi socio-assistenziali, servizi alla persona,);

-formazione (seminari, convegni, tavole rotonde, corsi per familiari e caregivers, ecc. ...);

-attività ludico-ricreative (tombolata, visite Musei e Forti, gite, spettacoli musicali e teatrali di beneficenza, ecc. ...).

Inoltre l'Associazione può:

-realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

-compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al conseguimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale statutariamente previste ed al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 Gli associati

All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. I soci si distinguono in :

soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre soci volontari dai soci prestatori.

Giuseppe
Amel-su detti
San
San

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione. E' inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto di :

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

I soci sono tenuti :

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio che è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni di socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;



Gi. P. L. L. L. L.

Ana Lisa Vettori

Leo

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso per morosità, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione od esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, o dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilita d'importo pari ad € 30 annuali per i soci fondatori e ad € 15 annuali per i soci ordinari, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. E' fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8 Volontari ed attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 /12/2000, n.445, purchè non superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Amelia Vespri
Amelia Vespri
Amelia Vespri

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea dei soci;

-il Presidente;

-il Consiglio Direttivo.

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno, gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ed anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che dev'essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Giuseppe
Anelise Suppo
Leon
Luigi

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile. L'Assemblea ordinaria :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo ;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 12 Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria, come previsto dall'art.9 dello Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera :

Giovanna P. H. L. h. per
Andrea V. L. h. per
Antonio L. h. per

-le modifiche dello Statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

-la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

-lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) persone che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

-attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

-redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di attività;

-delibera sulle domande di nuove adesioni;

-sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

Im
Gi. M. L.
sesta vertosi
L. M. L.

-sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

-ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

-istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;

-compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5(cinque) giorni d'anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3(tre)anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di n.2(due)mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente o in assenza di quest'ultimo, al segretario o, in ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Libri sociali obbligatori

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

-il libro degli associati;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

Gi. P. M. L. per

Anese 154251

Aut. per

I primi due libri dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli altri dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16 Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da :

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

I fondi dell'Associazione sono depositati presso Istituti di credito/Poste italiane stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Let a den Ansatz $v_1, \dots, v_n$ für

E' fatto obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Bilanci

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni e normative.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dalla assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.

Art. 18 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4(tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

L'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 20 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal D.Lgs.n.117/2017, leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 21 Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'iscrizione dell'associazione ARIAD-APS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).